



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

AREA AMMINISTRATIVA
-SERVIZIO CONTENZIOSO-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 61 Del 18.06.2025 Registro generale n. 419 del 18.06.2025

OGGETTO: Atto di citazione in appello avanti alla Corte di Appello di Catanzaro notificato dalla Ditta Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali S.r.l contro Comune di Falerna e Società Reale Mutua Assicurazioni avverso sentenza Tribunale di Lamezia Terme n. 585/2024 (Giudizio R.G. n. 2175/2010). Esecuzione deliberazione di G.C. n. 35 del 25/02/2025. Assunzione impegno di spesa per incarico di difesa tecnica avv. Gennaro Palermo . Liquidazione acconto. CIG: B7512DAC4B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D. LGS. n. 267/2000;
- il D. LGS. n. 118/2011;
- il D. LGS. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 193/2001 e s. m. i.
 - il regolamento comunale di contabilità;
 - il regolamento comunale sui controlli interni;
 - la L. 241/1990;
 - l'art. 183, commi 8 e 9, e art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Vista la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. n.267/00, che assegna ai Responsabili, la competenza in materia di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- del provvedimento del Sindaco n. 02 del 26.02.2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 121 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 193 del 10.10.2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla L 388/2000 art. 53/c. 23, come modificata ed integrata dalla L. 448/2001 art. 29/c.4, che legittima l'adozione del presente provvedimento;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale N° 516 del 27/07/2004 si ammetteva a finanziamento il progetto dei lavori di consolidamento del versante ovest di Falerna Centro Capoluogo per l'importo complessivo di 1.000.000,00 euro;
- con delibera GC 29 del 02/02/2005 avente ad oggetto "Approvazione Progetto esecutivo – Interventi di consolidamento versante ovest Falerna Centro Capoluogo" si approvava il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- i lavori venivano affidati, in seguito ad esperimento di gara alla Ditta Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali Srl con contratto in forma pubblica amministrativa Rep 01 del 23.01.2006 Registrato a Lamezia Terme il 01/02/2006 al n° 136 – Vol. 809 – Serie I per l'importo contrattuale di complessive € 547.008,36, compresi gli oneri per la sicurezza;
- l'impresa appaltatrice , a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali , presentava cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 23268 contratta con la società Reale Mutua di Assicurazioni , Agenzia n. 854 di Corigliano Calabro (CS) dell'importo di € 54.080,00;
- in relazione ai lavori appaltati sono sorte contestazioni tra le parti , come da copiosa documentazione dei Direttori dei lavori e del Collaudatore, in atti custodita, per le quali non si perveniva alla soluzione bonaria , tanto che l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 95 del 27.04.2027 si determinava per la risoluzione in danno del contratto su indicato;

PRESO ATTO CHE :

- con atto di citazione acquisito al prot. n. 2508 del 7.04.2010 l'impresa Sammarco Giuseppe Costruzioni generali s.r.l. citava in giudizio avanti al Tribunale di Lamezia Terme , il Comune di Falerna e l'Assicurazione Reale Mutua , per vedersi accertato e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto Rep. n. 01/2006 per grave inadempimento ex art. 1453 del cod. civ. e conseguentemente vedersi riconosciuta la somma di € 421.066,82 a titolo di indennizzo ex artt. 1226, 2041 e 2043 c.c, la somma di € 17.293,22 ai sensi dell'art.1226 c.c. la somma di € 320.160,80 per maggiori oneri sostenuti per ulteriore dilazione dei tempi contrattuali e per tardato collaudo in accoglimento della riserva nr. 5, e vedersi altresì, riconosciuta l'illegittimità dell'escussione della polizza nr. 23268 dalla Reale Mutua Assicurazione, nonché spese competenze ed onorari di causa;
- L'amministrazione pro tempore con deliberazione di G.C. n. 104 del 17.05.2010, si determinava di resistere, avverso l'atto di citazione, e di proporre contestuale domanda riconvenzionale nei confronti della ditta Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali S.r.l , chiedendo la somma di € 82.960,00, oltre interessi calcolati come per Legge, nonché rivalutazione monetaria, per ritardo nella consegna dei lavori calcolato in 244 giorni e che ha comportato la risoluzione contrattuale di cui all'art. 119 DPR 554;
- A tal fine conferiva incarico legale agli avv.ti Fernando Scrivano e Domenico Provenzano , con studio legale in Cosenza per la difesa tecnica dell'Ente;
- Il Giudizio Reg. Gen. C. n. 2175/2010 si è definito con sentenza n. 585/ 2024 del 24.06.2024 con cui il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato le domande di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni di parte attrice, dichiarando contestualmente il diritto del Comune all'escussione della polizza fidejussoria , limitatamente all'importo di € 14.141, 92 , con compensazione delle spese di lite tra le parti e spese della CTU espletata in corso di causa a carico di parte attrice e del Comune di Falerna;
- Il Comune di Falerna ha provveduto al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 585/2024, e delle spese della CTU , come da provvedimenti determinativi dell'Area Amministrativa rispettivamente n. 76/2024 – Reg. Gen. 487/2024 e n. in atti custoditi , richiedendo alla ditta Sammarco il rimborso della quota parte (50%) , pari a complessive € 5.316,31, con note agli atti (per ultimo richiesta prot. 25347 del 28.11.2024), rimaste senza riscontro;

Preso Atto Che:

in data 16.01.2025 al prot. 513 è stato notificato a questo Ente atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 585/2024 , con cui la ditta Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali s.r.l., per il tramite dell'avv.to Salvatore Napolitano cita il Comune di Falerna e la Società Reale Mutua Assicurazioni S.P.A. avanti alla Corte D'Appello di Catanzaro , chiedendo in via preliminare la sospensione nonché l'esecuzione della sentenza impugnata, nel merito in via principale la risoluzione del Contratto Rep n. 23/2006 ,in via subordinata l'illegittimità e l'inefficacia della delibera di G.C. n. 95 del 27.04.2007 con cui il comune medesimo ha disposto la risoluzione in danno del contratto su indicato, in via principale il riconoscimento del diritto dell'Appellante a vedersi riconosciuta la somma di € 421.066,82 in accoglimento della riserva n. 2, in via principale il riconoscimento del diritto dell'Appellante a vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per lucro cessante pari e in subordine il mancato utile pari a € 17.293,22, in via principale il riconoscimento del diritto dell'Appellante a vedersi riconosciuta la somma di € 320.160,80 per i maggiori oneri sostenuti per l'ulteriore dilazione dei tempi contrattuali, in via principale la pronuncia di inammissibilità della richiesta formulata dal Comune di Falerna di escussione della polizza prestata dalla Reale Mutua Assicurazioni ;

Considerato che con deliberazione di G.C. n. 35 del 25.02.2025 l'Amministrazione ha ritenuto necessario costituirsi in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, conferendo incarico legale all'Avv. Gennaro Palermo, inserito nell'elenco di professionisti dell'Ente , approvato a seguito di avviso pubblico per manifestazione d'interesse , in esecuzione del Regolamento Comunale per la disciplina degli incarichi legali approvato con deliberazione di CC n. 40 del 29/11/2022;

Richiamato il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici, e, in particolare l'art. 56, comma 1, lett. H, che esclude l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice ai servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

Preso atto della necessità di coordinare la suddetta norma con l'art. 13, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che i contratti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo codice: principio del risultato (art. 1); principio della fiducia (Art. 2); principio dell'accesso al mercato (Art. 3);

Richiamato l'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023, prevedente l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00;

Considerato che :

- la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
- la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
- nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
- diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la

realizzazione di un “prodotto finale” ben definito, ma l’elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all’ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l’esclusione dall’ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto *intuitu personae* tra l’avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

Evidenziato che in relazione alla suddetta vertenza l’Ente ha già sostenuto le spese per il contributo unificato pari ad €1.165,50 impegnate e liquidate con determina n. 41/2025 Reg. Gen. n. 287 /2025 , tenuto conto della domanda incidentale da presentare nell’Interesse di questo Ente dal legale incaricato;

Ritenuto di dover adottare i relativi provvedimenti per le spese del giudizio de quo;

Preso atto del preventivo di spesa afferente gli onorari inviato dall’Avv. Gennaro Palermo in data 24/04/2025 al prot n. 3553, inerente la difesa dell’Ente nel Giudizio di secondo grado, portante un complessivo importo di € 15.641,29;

Preso atto , altresì che , successivamente a seguito di reiterate interlocuzioni telefoniche , con l’ufficio di segreteria, in data 11.06.2025 al prot. n. 5028 perveniva da parte dell’ Avv. Palermo adesione alla proposta di preventivo formulata in data 03 corrente mese , dall’Ente, pari a complessive € 7.607,98 comprensivo di accessori, in ragione dell’esito favorevole del giudizio di I grado ,della valutazione prognostica favorevole per il giudizio di II grado, oltre dello stillicidio economico intervenuto per le ricorrenti spese legali già affrontate per la difesa tecnica affidata al altro difensore per il giudizio di Primo grado ;

Ritenuti congrui gli importi indicati nel preventivo, calcolato con applicazione dei minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 smi ed evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde pertanto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all’art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Stabilito, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto del servizio attesa la modesta entità economica dell'incarico, valutata la competenza, il curriculum e l'affidabilità del professionista, nonché considerata l'urgenza di procedere alla costituzione in giudizio dell'Ente;

Stabilito, inoltre, di provvedere all’assunzione di un apposito impegno di spesa;

Ritenuto di richiedere all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare che, nel caso in questione, è il seguente: CIG n. B7512DAC4B;

Dato atto che, in relazione all’acquisizione in oggetto, il sottoscritto Responsabile dell’Area:

1. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012); informa circa la possibilità di un’eventuale un controllo sul presente provvedimento con le modalità previste nel regolamento comunale vigente per la disciplina dei controlli interni;
2. dichiara di aver acquisito la dichiarazione dei requisiti di ordine generale, nonché il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
3. **Dichiara inoltre di aver accertato** l’inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto d’interessi del menzionato professionista in relazione all’incarico legale di cui trattasi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e art. 24 del vigente codice deontologico Forense (in vigore dal dicembre 2014), come da attestazione in atti custodita;

Richiamate:

- il Piano delle Performance 2025/2027 ed il piano degli obiettivi 2025 provvisori approvati con deliberazione di G.C. n. 6 del 16.01.2025;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 18.03.2025 di approvazione del Bilancio pluriennale finanziario 2025/2027;
- il PIAO 2025/2027, approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 28.03.2025,
- il PTPCT 2023/2025 approvato con delibera di G.C. n. 54 del 31.03.2023, confermato con integrazioni per il 2024 con delibera di G.C. n. 19 del 30.01.2024, confermato, altresì, per l'anno 2025 con deliberazione di G.C. n. 16 del 03.02.2025 e confluito nel PIAO 2025.2027;

Ritenuto dover provvedere all'assunzione dell'impegno della complessiva spesa di € 7.607,98 (compresa CPA al 4% e IVA al 22%,) ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante imputazione sul pertinente capitolo 1058 del bilancio pluriennale finanziario 2025/2027 – da ripartire come segue :

a. € 4.000,00 sull'esercizio 2025;

b. € 3.607,98 sull'esercizio 2026;

Dato atto che in esecuzione del presente provvedimento sarà stipulata con il professionista apposita convenzione secondo lo schema già approvato dalla Giunta Comunale con delibera di G.C. n. 35/2025;

Ritenuto inoltre di:

1. liquidare al suddetto professionista un acconto di € 4.000,00 comprensivo degli oneri di legge , subordinando l' emissione del pagamento alla stipula della convenzione detta ed all' acquisizione della fattura elettronica;
2. Di stabilire che il saldo verrà corrisposto alla conclusione del giudizio di cui trattasi;

Accertata l'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi del menzionato professionista in relazione all'incarico legale di cui trattasi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e art. 24 del vigente codice deontologico Forense (in vigore dal dicembre 2014);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

Di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 25.02.2025, esecutiva come per legge; 2025 , con la quale l' Amministrazione ha ritenuto necessario costituirsi nel ricorso in appello promosso dalla ditta Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali s.r.l., avanti la Corte di appello di Catanzaro, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni per come in premessa esplicitato;

Di prendere atto che all'uopo , con il richiamato atto giuntale , è stato conferito incarico per la difesa tecnica del comune l'Avv. Gennaro Palermo del Foro di Lamezia Terme , inserito nell'elenco di professionisti dell'Ente , approvato a seguito di avviso pubblico per manifestazione d'interesse , in esecuzione del Regolamento Comunale per la disciplina degli incarichi legali approvato con deliberazione di CC n. 40 del 29/11/2022;

Di approvare il preventivo delle competenze professionali spettanti all' Avv. Gennaro Palermo rideterminato in complessive € 7.607,98 comprensivo degli oneri di legge , sulla scorta delle intese per come sopra espresse;

Di impegnare, a favore dell'avv.to Gennaro Palermo, per l'incarico di cui trattasi la somma complessiva di € 7.607,98 compresi CPA , IVA come per legge sul capitolo 1058 del bilancio pluriennale finanziario 2025/2027 così ripartito:

a) € 4.000,00 sull'esercizio 2025;

b) € 3.607,98 sull'esercizio 2026;

Di liquidare al professionista l'importo di € 4.000,00 , a titolo di acconto, imputando la spesa complessiva detta al capitolo 1058 del bilancio pluriennale finanziario 2025/2027 esercizio 2025;

Di dare atto che in esecuzione del presente provvedimento sarà stipulata con il professionista apposita convenzione secondo lo schema già approvato dalla Giunta Comunale con delibera di G.C. n. 35/2025;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'area Finanziaria per il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento al beneficiario, mediante bonifico su IBAN indicati dal beneficiario, previa stipula della convenzione di cui al punto che precede e acquisizione di regolare fattura elettronica al protocollo dell'Ente;

Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio on line ed i dati e notizie nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "consulenti e collaboratori" del sito istituzionale;

Di trasmettere la presente determinazione al professionista incaricato;

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso amministrativo al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line o ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione

Falerna li 18.06.2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
F.to Angelino Renne

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE,

per le motivazioni espresse;

Falerna, 18.06.2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bruno Giorgi**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

Capitolo	Impegno	Esercizio	Importo
1058	IX28	2025	€ 4.000,00
		2026	€ 3.607,98

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bruno Giorgi**

Con l' attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell' art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data 19.06.2025

**L'Istruttore
F.to Alessandro Vacchiano**